

“MINI IMU”

IMU (Imposta Municipale Unica) aggiornato al 21.01.2014

Il Governo, con un proprio decreto legge, ha stabilito un parziale annullamento del pagamento della seconda rata dell'IMU, che fa seguito all'abolizione totale del pagamento della prima rata diventata definitiva dopo la conversione in legge del Decreto Legge n.102 del 31.08.2013.

Il provvedimento riguarda:

- L'abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A/1, A/8, A/9);
- Le unità immobiliari appartenenti alle coop. edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- I fabbricati rurali;
- I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

Resta comunque in vigore il pagamento entro il 16 dicembre 2013 del saldo dell'IMU relativo alle abitazioni non principali e alle altre tipologie non indicate in precedenza. Il calcolo del saldo avviene applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale n.34 il 10.07.2013, detratto quanto pagato con la rata di giugno.

Per ciò che riguarda il parziale pagamento della MINI IMU (possessori della prima casa e proprietari di terreni agricoli direttamente condotti), il decreto n. 133 del 30/11/2013 stabilisce che il contribuente deve versare entro il 24 gennaio 2014 (termine così prorogato con la Legge di Stabilità 2014) il 40% della differenza di quanto dovuto applicando l'aliquota stabilita dal Comune dove è collocato l'immobile (0,6 % per l'abitazione principale e 1,06% per i terreni sul valore catastale rivalutato ai fini IMU) meno quanto risulta dall'applicazione dell'aliquota base (0,4 % per l'abitazione principale e il 7,6% per i terreni sul valore catastale rivalutato ai fini IMU).

Per il pagamento della MINI IMU è possibile prenotarsi per il servizio di calcolo che si effettuerà nel mese di febbraio/marzo su appuntamento (tel. 051/6669593 - 514 - 591) o inviando una e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

ici@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

tributi@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Si rammenta che il tributo va pagato unicamente con il modello F24 presso gli istituti bancari o gli uffici postali. Il Codice del comune da indicare nel modello F24 è “**i110**”